



DURC estero

è attivo l'applicativo per richiederlo

Con la Nota n. 3 del 2 gennaio 2014, l'Inail ha comunicato che è stata aggiornata la versione dell'applicativo per la richiesta del DURC "estero"

Mario Scola

Ingegnere, esperto in materia di sicurezza sul lavoro e docente all'istituto professionale di Vallo della Lucania (SA)

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, d'ora in poi DURC, è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

Il Documento unico di regolarità contributiva è rilasciato da:

- a) INPS;
- b) INAIL;
- c) Casse Edili ed altri enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 276/2003, in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 8637 del 2 maggio 2012.

Validità del Durc

Il periodo di validità del DURC costituisce l'arco di tempo entro il quale l'impresa può far valere il DURC¹.

A seguito della novella introdotta dal D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, il **periodo di validità del DURC è di**



Cos'è il Documento Unico di Regolarità Contributiva, quale il periodo di validità e le irregolarità in materia di salute e sicurezza. Un approfondimento sul DURC estero: gli utenti con profilo "azienda" e "intermediario" possono richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri.

¹ Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2010.



120 giorni. La disposizione si applica esclusivamente ai DURC rilasciati dopo la data di conversione del D.L. 69/2013 (21 agosto 2013); i DURC rilasciati prima di tale data godono di una validità di 90 giorni, secondo la previgente disciplina².

La validità del DURC decorre dalla data, indicata nel Documento unico di regolarità contributiva e non dalla data del suo rilascio³.

Le irregolarità in tema di salute e sicurezza ed il Durc

L'allegato A al D.M. 24 ottobre 2007 subordina il rilascio del DURC al rispetto di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro. Sul punto, è intervenuto l'interpello n. 33 del 11 dicembre 2013, il quale ha chiarito la corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella succitata Ta-

tabella A. In sostanza, la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l'impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici "normativi e contributivi" (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi. Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Così come chiarito da questo Ministero con Circolare n. 5/2008, pertanto, "ai fini del-

Allegato A al D.M. 24 ottobre 2007

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC	
Violazione	Periodo di non rilascio del DURC
Articoli 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 437 c.p.	24 mesi
590, comma 3, c.p.	18 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 389, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'articolo 36 bis del decreto legge, 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003	3 mesi

l'impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l'estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa". Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'im-

² cfr. Circolare n. 36/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

³ Circolare n. 36/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



presa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali. In tal senso e a titolo esemplificativo sarà possibile godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di “premi di risultato” laddove il termine per l’effettiva erogazione – liberamente scelto dal datore di lavoro e, dunque, non soggetto a decadenze (in quanto, ad esempio, non sia contrattualmente previsto che i premi vadano corrisposti entro una determinata data) – ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del DURC, ai sensi dell’allegato A dell’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007. Viceversa non sarà possibile usufruire per tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti ad esempio l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili. Va infatti chiarito che, trattandosi di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell’agevolazione. Pertanto ove la richiesta di rimborso o di fruizione dell’agevolazione venga effettuata in un momento successivo rispetto a quelli sopra definiti, la verifica da parte dell’INPS, chiamato a riconoscere l’agevolazione, deve continuare a riferirsi all’arco temporale in cui l’agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita.

Durc estero

L’Inail, con nota del 2 gennaio 2014, n. 3 ha comunicato che la versione 4.0.1.30 del 30 dicembre 2013 dell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata per la richiesta del DURC “estero”. Infatti, ha precisato la nota Inail succitata che ciò si applica a tutti gli utenti con profilo “azienda” e “intermediario” per la richiesta di Documento Unico di Regolarità Contributiva da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri.

Per richiedere il Durc “estero”, l’utente deve selezionare “Altri usi consentiti dalla legge” nel menù “Pratiche – Richiesta - Altra tipologia”, indicare nel campo a testo libero la “specifica uso” e valorizzare il flag “DURC Estero”. Inoltre, il DURC estero deve contenere la dicitura in calce “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione”.

Tutto ciò trae la sua fonte nella Circolare n. 5/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale ha determinato che «ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la dicitura prevista dall’art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica Amministrazione italiana – e sia quindi nullo – deve essere apposta la dicitura “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”».